

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE  
ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER LE ESIGENZE DELL'ASUR MARCHE**

*(Approvato con Determina del Direttore Generale n.            del            )*

**SOMMARIO**

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 2 – IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.....	4
ART. 3 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 4 – PROGRAMMAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI.....	4
ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.....	5
ART. 6 - ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE AD € 40.000,00 (IVA ESCLUSA).....	5
ART. 7 - ACQUISIZIONI DI VALORE PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00 (IVA ESCLUSA) AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 36 D.LGS. 50/2016.....	7
ART. 8 – SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	10
ART. 9 – GARANZIE.....	11
ART. 10 – VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA.....	11
ART. 11– VERIFICA DELLE PRESTAZIONI.....	11
ART. 12 – DURATA DEI CONTRATTI.....	11
ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE.....	12

#### ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di affidamento di appalti e di concessioni di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, come periodicamente determinata con provvedimento dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18/4/2016, n.50 recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a servizi e forniture (di seguito denominato anche "Codice").
2. Il presente Regolamento non si applica alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice;
3. Il presente Regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze dell'Azienda. Per quanto non previsto nel Codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento oggetto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L. n.241/1990 e s.m.i., alla stipula del contratto ed alla fase di esecuzione le disposizioni del codice civile..
4. Nell'affidamento degli appalti vanno rispettati, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nei documenti di gara ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
5. L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria avvengono nel rispetto dei principi sopraindicati, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
6. Il presente Regolamento non si applica alle fattispecie previste dall'Allegato 1 di cui alla determina DG 895 del 23/12/2014 denominato "Regolamento unico del servizio di cassa economale".
7. Scopo del presente Regolamento è altresì dare attuazione alle norme statuali e regionali in materia di revisione e razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi, anche nell'attività di approvvigionamento, tra cui, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:
  - D.L. 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" e ss.mm.ii.;

- D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" e ss.mm.ii.;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.L. 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" e ss.mm.ii.;
- D.L. 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali" e ss.mm.ii.;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)";
- Legge 11 dicembre 2016, N.232 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019".

8. Le disposizioni del presente Regolamento, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme di cui sopra nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e amministrativi.

9. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.

10. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del Patto di integrità e del Codice di Comportamento adottati dall'Azienda in osservanza della L. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

11. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAM) di cui alla L.R. Marche 12/2012 ss.mm.ii. Pertanto l'Azienda provvede autonomamente ad acquisti di beni e servizi solo laddove non sia possibile approvvigionarsi, nei tempi e nei modi necessari, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla centrale regionale d'acquisto di cui sopra ovvero da Consip S.p.A.

#### **ART. 2 – IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

1. Nei limiti di cui all'art. 1, l'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo fino a 40.000,00 euro iva esclusa, o eventualmente superiore sino alla soglia comunitaria, è espletata, di norma, dall'Area Acquisti e Logistica, dall'Area Attività Tecniche – Patrimonio – Nuove Opere, dall'Area Ingegneria Clinica, dall'Area Farmacia, dall'Area Servizi Territoriali, dall'Area Sistemi Informativi e dall'Area Comunicazione e Formazione, i cui Dirigenti assumono pertanto la responsabilità unica del procedimento per quanto di rispettiva competenza.
2. Nell'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi rientranti nella specifica competenza della Struttura, il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente di struttura o altro soggetto dallo stesso individuato per iscritto in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa di settore.
3. Il RUP svolge i compiti affidatigli dal Codice dei Contratti.

#### **ART. 3 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. La direzione dell'esecuzione del contratto e la verifica di regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura è espletata di norma dalla Struttura richiedente il bene o il servizio o dalla Struttura fruitrice o dalla Struttura istituzionalmente preposta alle attività di coordinamento (Es. Ingegneria clinica).
2. Nel caso di materiale gestito a scorta il magazzino competente alla gestione del bene, è tenuto comunque alla verifica del rispetto dei tempi di consegna e della rispondenza formale fra l'ordinato ed il pervenuto, ciò anche ai fini della relativa liquidazione della spesa.
3. Per gli acquisti superiori ad euro 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria la nomina del Direttore dell'Esecuzione del contratto è effettuata nell'atto di aggiudicazione della procedura.

#### **ART. 4 – PROGRAMMAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del Codice, l'Azienda adotta, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro.
2. Il programma è aggiornato annualmente, e, per le procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, è articolato per Aree Vaste.

3. Tale programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio.

#### **ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

1. L'affidamento dei beni e servizi oggetto del presente Regolamento può essere effettuato, come meglio dettagliato nei punti seguenti, ordinati secondo il seguente ordine di priorità:

- a) a mezzo adesione alle convenzioni, inerenti ai prodotti o ai servizi oggetto di acquisizione, stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., o alle convenzioni regionali formalizzate dal soggetto aggregatore;
- b) a mezzo utilizzo del mercato elettronico, di cui all'art. 36, comma 6 del Codice, in via obbligatoria ove utilizzabile;
- c) a mezzo gara informale, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove presenti sul mercato in tale numero minimo, individuati di norma tramite avvisi pubblicati sul sito internet dell'Azienda, Sezione Amministrazione Trasparente – voce Bandi di gara e contratti. Tali avvisi devono restare in pubblicazione per almeno quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni;
- d) a mezzo affidamento diretto, adeguatamente motivato, per acquisizioni di importo inferiore ad Euro 40.000,00.

Resta comunque salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di gara.

2. La modalità di scelta del contraente deve essere motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura che può essere aggiudicata ai sensi dell'art. 95, comma 4), del Codice, con il criterio del minor prezzo purché ricorrano le condizioni ivi disposte.

#### **ART. 6 - ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE AD € 40.000,00 (IVA ESCLUSA)**

1. L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice.

##### **A) Avvio procedura**

1. La procedura prende l'avvio con la compilazione e la sottoscrizione di un'apposita Scheda contenente gli elementi essenziali della procedura (Allegato 1 al presente Regolamento). Al fine della

verifica della copertura contabile, il RUP accerta, tramite il sistema gestionale amministrativo contabile, l'esistenza e la capienza dell'autorizzazione di spesa.

2. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di importo non superiore ad euro 10.000,00.
3. Il RUP acquisisce le offerte con i mezzi e nelle forme ritenute più opportune, espressamente indicate nei documenti di gara (esempio: mail, fax, pec.).

#### **B) I requisiti generali e speciali**

1. Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché, laddove richiesti, dei requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale. In proposito, potrà essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrà essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, potrà essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

#### **C) Criteri di selezione, scelta del contraente, obbligo di motivazione e provvedimento di aggiudicazione**

1. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo ed al fine di assicurare la massima trasparenza, l'obbligo di motivazione, così come richiesto da Codice, deve considerarsi assolto con la compilazione della Scheda riassuntiva della procedura (Allegato 1 al presente regolamento).
2. Il Dirigente del competente Ufficio, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, sottoscrive la scheda riassuntiva che tiene luogo del provvedimento di aggiudicazione.

**D) La stipula del contratto**

1. Ai fini della stipula del contratto, il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art.36 del Codice. Fino all'entrata in vigore della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice, la verifica può essere attuata a campione tra gli aggiudicatari.
2. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto da parte del Dirigente competente all'acquisto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
3. L'obbligo informativo di pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, si intende assolto tramite la pubblicazione, periodica ed almeno trimestrale, sul sito internet Aziendale – Sez. trasparenza – Voce Bandi di gara e contratti -, delle schede di cui all'allegato 1) relative alle singole procedure di affidamento.

**ART. 7 - ACQUISIZIONI DI VALORE PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00 (IVA ESCLUSA) AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 36 D.LGS. 50/2016**

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i contratti che hanno a oggetto servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia europea, possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
2. La procedura si articola, di regola, nelle seguenti fasi:
  - a) determina a contrarre
  - b) svolgimento di indagini di mercato, se del caso, o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
  - c) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
  - d) determina di aggiudicazione;
  - e) stipulazione del contratto.

**A) Determina a contrarre**

1. La procedura prende avvio con la determina a contrarre, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene almeno gli elementi di seguito richiamati: l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura



contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

**B) L'indagine di mercato tramite pubblicazioni di avviso o l'elenco fornitori**

1. L'indagine di mercato (espletabile anche prima della Determina a contrarre) è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche di massima praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati, e tenendo conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

2. L'indagine di mercato è svolta secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, nonché di cataloghi laddove esistenti.

3. La stazione appaltante assicura comunque l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, pubblicando un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti". La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

4. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali eventualmente richiesti ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

5. Quando lo richieda la difficoltà o la complessità della fornitura o del servizio, ovvero l'urgenza o gli aspetti tecnico - organizzativi, può essere limitato il numero di candidati idonei che verranno invitati a presentare un'offerta e a negoziare, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando ci si avvale di tale facoltà, vanno individuati preventivamente i criteri oggettivi, non discriminatori di selezione, per il numero minimo dei candidati che si intendono invitare, e, ove si ritenga opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.

### **C) Il confronto competitivo**

1. Una volta conclusa l'indagine di mercato, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, ove esistenti, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.
2. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice la stazione appaltante è tenuta, per quanto possibile, al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
3. Nel caso in cui non si ritenga o non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4. La stazione appaltante invita simultaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta di norma a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.
5. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta, tra cui almeno:
  - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
  - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice;
  - f) la misura delle penali;

- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

6. Fatte salve le procedure di gara condotte totalmente con strumenti telematici, le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

7. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del Codice. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di estendere le verifiche nei confronti degli altri partecipanti alla procedura.

#### **D) Determina di aggiudicazione**

1. All'esito del procedimento di cui sopra si procede all'adozione di determina di aggiudicazione a firma del soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.

#### **E) La stipula del Contratto**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene in modalità elettronica mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

2. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

3. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati.

### **ART. 8 – SOCCORSO ISTRUTTORIO**

1. Nelle procedure di valore inferiore ad euro 40.000,00 le eventuali incompletezze e irregolarità essenziali nelle documentazioni e dichiarazioni eventualmente richieste dalla lettera di invito e presentate dai concorrenti, sono soggette al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 83, comma 9 del Codice nella misura del minimo edittale, pari quindi all'uno per mille del valore della gara.

#### **ART. 9 – GARANZIE**

1. Per le acquisizioni disciplinate dal presente Regolamento non è previsto l'obbligo di prestare la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, fatta salva comunque la possibilità di richiesta tenuto conto della tipologia e della natura della singola acquisizione.
2. Per acquisti di importo inferiore ad euro 40.000,00, non è previsto l'obbligo di prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice, fatta salva la possibilità di richiesta tenuto conto di tipologia e natura dei singoli acquisti. E' invece stabilito l'obbligo di presentare la garanzia definitiva per affidamenti pari o superiori ad euro 40.000,00.

#### **ART. 10 – VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA**

1. Ai fini della verifica di anomalie dell'offerta l'amministrazione appaltante procede, di regola, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del Codice, prevedendo la possibilità di verificare l'offerta che, in base ad elementi specifici e di volta in volta verificati, appaia anormalmente bassa.

#### **ART. 11– VERIFICA DELLE PRESTAZIONI**

1. Ordinariamente i servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente Regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità disciplinate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al comma 8 del medesimo articolo.
2. Per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione può essere considerato attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto, fatta salva la necessità di collaudo tecnico.
3. Nel caso di acquisti di materiale gestito a scorta o a transito l'assenza di non conformità registrata in fase di accettazione della fornitura e in fase di impiego del prodotto è da considerare autorizzazione alla liquidazione della fattura.

#### **ART. 12 – DURATA DEI CONTRATTI**

1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se è prevista nei documenti di gara un'opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Azienda.

2. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. La proroga non è consentita se il suo utilizzo determina il superamento della soglia che individua la tipologia di procedura.

#### **ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line dell'ASUR Marche e resta permanentemente pubblicato sul sito internet dell'Azienda [www.asur.marche.it](http://www.asur.marche.it) - sezione "Bandi di gara e contratti".
2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), prevalgono automaticamente sul contenuto del presente Regolamento.
3. Le procedure avviate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si concludono proseguendo l'applicazione del precedente regolamento approvato con Determina DG ASUR n.573 del 04.08.2006.

SCHEDA PROCEDURA E PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI  
DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 IVA ESCLUSA

Numero ID/Protocollo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

U.O. RICHIEDENTE

Sezione A

OGGETTO

CIG

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMPORTO MASSIMO

COPERTURA CONTABILE

PROCEDURA CHE SI INTENDE SEGUIRE

<input type="checkbox"/> CONSIP	<input type="checkbox"/> MEPA	<input type="checkbox"/> ALTRO
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

AFFIDAMENTO DIRETTO conseguente a:

INDAGINE DI MERCATO

ESCLUSIVITA'/INFUNGIBILITA' TECNICA

GARA INFORMALE

IL RUP	IL DIRIGENTE
--------	--------------



Sezione B

1. OPERATORI CONSULTATI


2. OPERATORI INVITATI


3. OFFERTE PERVENUTE




Sezione C

ESITO PROCEDURA

1. AFFIDATARIO

--

2. IMPORTO

--

3. DURATA DEL CONTRATTO

--

4. EVENTUALI OPZIONI

--

IL RUP	IL DIRIGENTE
--------	--------------

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_

